

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA”

Dopo un articolato *iter* parlamentare, il decreto legge 34/2019 (meglio noto come “decreto crescita”) è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Quindi, mentre la parte originaria delle molteplici (ed eterogenee) disposizioni è entrata in vigore lo scorso 01.05.2019, le -molte- misure introdotte in sede di conversione in legge spiegano i loro effetti a partire dal 28 giugno.

Nel prosieguo si cercherà di dare contezza di talune delle novità così introdotte nel panorama legislativo nazionale, pur nella consapevolezza che nella maggioranza dei casi si dovranno attendere i previsti decreti attuativi e le necessarie interpretazioni ministeriali.

SUPER-AMMORTAMENTO

L'**art. 1** riapre, di fatto, i termini per poter fruire dell'agevolazione del super-ammortamento, seppur con talune differenze rispetto alla precedente versione.

In particolare, mentre rimangono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir, le caratteristiche essenziali dell'agevolazione sono le seguenti:

- sotto il profilo soggettivo, ne possono beneficiare i titolari di reddito di impresa, arti e professioni;
- sotto il profilo oggettivo sono interessati i beni materiali strumentali nuovi (con l'esclusione di cui sopra) sia acquistati, sia oggetto di contratti di locazione finanziaria;
- sotto il profilo temporale rilevano gli acquisti effettuati tra il 01 aprile 2019 e il 31.12.2019. È prevista un'estensione al 30 giugno 2020 ma solo qualora (entro il prossimo 31 dicembre) l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato altresì corrisposto un acconto pari ad almeno il 20% del corrispettivo del bene;
- sotto il profilo quantitativo la maggiorazione del costo (o del canone di leasing) è pari al 30% ma solo entro il limite di € 2,5 milioni. Gli importi eccedenti non sono ammessi alla fruizione dell'agevolazione.

MINI IRES

La disciplina originaria (introdotta con l'ultima legge di stabilità) è stata abrogata e sostituita con un meccanismo assai meno complicato.

La nuova riduzione (introdotta con l'**art. 2**) dell'aliquota Ires si applicherà, in estrema sintesi, sulla parte di reddito di impresa corrispondente all'ammontare degli utili degli esercizi accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nel limite dell'incremento del patrimonio netto.

Volendo riassumere il funzionamento previsto dal legislatore, al termine di ciascun esercizio si dovrà quantificare il patrimonio netto, assumendolo al netto: *i*) del risultato dell'esercizio stesso; *ii*) degli utili di precedenti esercizi già oggetto dell'agevolazione in rassegna e accantonati a riserva

Questo parametro sarà poi confrontato con il patrimonio netto dell'esercizio in corso 31.12.2018 (sempre escludendo il risultato di quell'esercizio).

La variazione tra i due elementi è poi raffrontata con gli utili dell'esercizio accantonati a riserva e il minore dei due importi corrisponderà all'ammontare del reddito imponibile che potrà beneficiare di un'aliquota Ires ridotta.

In merito alla riduzione, la stessa varia nel corso degli anni. Pertanto, tenendo presente che l'aliquota Ires attuale è pari al 24% e prendendo a riferimento contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, si avrà che:

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

1. per il periodo di imposta 2019 l'aliquota agevolata sarà pari al 22,5%;
2. per il periodo di imposta 2020 l'aliquota agevolata sarà pari al 21,5%;
3. per il periodo di imposta 2021 l'aliquota agevolata sarà pari al 21,0%;
4. per il periodo di imposta 2022 l'aliquota agevolata sarà pari al 20,5%;
5. per i periodi successivi (dal 2023 in poi) l'aliquota agevolata sarà pari al 20,0%.

DEDUCIBILITÀ DELL'IMU AI FINI IRES/IRPEF

Con l'**art. 3** è stata prevista, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, l'integrale deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito imponibile degli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Per gli anni precedenti è prevista una scaletta di progressivo aumento dell'attuale percentuale di deducibilità che, per i contribuenti aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare è così strutturata:

- (a) anno 2019: 50%;
- (b) anno 2020: 60%;
- (c) anno 2021: 60%;
- (d) anno 2022: 70%;
- (e) dal 2023 in poi: 100%.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU E TASI

La presentazione delle dichiarazioni ai fini Imu e Tasi è stata spostata dall'attuale 30 giugno al 31 dicembre (**art. 3-ter**).

MANCATA PERCEZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

L'**art. 3-quinquies** del decreto crescita interviene su un tema da sempre fonte di "perplexità", ovvero la tassazione (ai fini Irpef) dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non effettivamente percepiti per morosità del conduttore.

La novella, che trova applicazione solo **per i contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2020**, prevede che per poter evitare di indicare detti importi tra i redditi imponibili sarà sufficiente che la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Si rammenta come le regole ad oggi vigenti richiedano invece, per poter escludere detti importi dal reddito imponibile, la conclusione del procedimento giurisdizionale di sfratto (per morosità).

NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP

In seguito alla modifica apportata all'art. 2 del dpr 322/1998 da parte dell'**art. 4-bis, comma 2**, i nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap risultano essere i seguenti:

- la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, delle società semplici, delle società in nome collettivo (snc) e delle società in accomandita semplice (sas), nonché le società e associazioni ad esse equiparate dovrà essere presentata telematicamente entro il **30 novembre** di ciascun anno;
- per i soggetti Ires, invece, il termine è fissato nell'ultimo giorno dell'**undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta**. Quindi, per coloro il cui esercizio coincide con l'anno solare, il termine finale sarà il 30 novembre di ciascun anno.

AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'**art. 7** si pone l'evidente e apprezzabile obiettivo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio nazionale, all'uopo dettando una disciplina speciale di favore in termini di imposte di registro, ipotecarie e catastali conseguenti ai trasferimenti di taluni immobili.

Qualora oggetto di trasferimento siano **interi fabbricati** le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicheranno in misura fissa (€ 200 ciascuna) invece che secondo le usuali misure proporzionali qualora:

- i) il cessionario sia un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;

ii) l'atto di trasferimento avvenga entro il 31.12.2021;

iii) entro i successivi dieci anni:

(a) il cessionario provveda alla loro demolizione e costruzione (anche con variazioni volumetriche);

(b) oppure vi esegua opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione;

(c) al termine il fabbricato sia conforme alla normativa antisismica e abbia una classe energetica particolarmente qualificata (NZEB, A o B);

(d) si proceda alla loro alienazione anche parziale (purchè venga alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato).

Qualora, nel decennio, le predette condizioni non trovassero attuazione si renderebbero dovute le imposte in misura ordinaria (oltre agli interessi) e verrebbe irrogata una sanzione pari al 30%.

ESENZIONE TASI

A decorrere dal 2022 gli immobili destinati alla vendita (e non locati) realizzati dalle imprese costruttrici (**art. 7-bis**) saranno esentati dalla Tasi.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Gli **artt. 11 e 11-bis** si pongono l'obiettivo di agevolare le aggregazioni di imprese, dettando norme di favore per talune operazioni straordinarie.

In particolare, per le operazioni di **fusione e scissione** effettuate **sino al 31.12.2022** si considera **riconosciuto fiscalmente**, nei limiti di **€ 5.000.000**, l'eventuale **disavanzo da concambio** imputato ad avviamento oppure a incremento dei beni materiali e/o immateriali delle società incorporate o beneficiarie.

Ancorchè in assenza di specificazioni ulteriori, pare ragionevole ritenere che con il termine "effettuate" il legislatore abbia voluto riferirsi al completamento dell'*iter* giuridico della fusione o della scissione (e, quindi, alla produzione dei loro effetti), così come previsto dal codice civile.

Novità vi sono anche in materia di **conferimenti di partecipazioni** che, alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 177 del dpr 916/1986, non prevedono la valutazione in base al "valore normale" (ex art. 9) delle azioni/quote ottenute, essendo invece a tal fine rilevante l'aumento del patrimonio netto della conferitaria.

Come noto tale regime è (era) applicabile solo con riferimento a conferimenti di partecipazioni di controllo.

Il decreto legge in esame estende il descritto trattamento di favore anche alle partecipazioni non di controllo purché, però, superiori:

- al 2% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie ovvero al 5% di partecipazione al capitale o al patrimonio, se trattasi di titoli negoziati in mercati regolamentati;
- al 20% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie ovvero al 25% di partecipazione al capitale o al patrimonio, se trattasi di altre partecipazioni (non quotate).

A tal proposito si devono tenere presenti altre due regole introdotte con la novella in esame e, più precisamente:

- le partecipazioni devono essere conferite in una società conferitaria (di nuova costituzione o già esistente) che però sia interamente partecipata dal conferente;
- nel caso in cui oggetto di conferimento sia una società holding le percentuali di cui sopra devono essere riscontrabili (previo apposito effetto demoltiplicativo dovuto alla catena partecipativa) per tutte le partecipate indirettamente (cioè per il tramite della holding conferita) che esercitano un'impresa commerciale così come definita dall'art. 55 del dpr 917/1986.

TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE IMMEDIATE

Fermo restando tutto quanto già illustrato con le nostre precedenti circolari in materia, si segnala che l'**art. 12-ter** ha provveduto a portare a **dodici** (in luogo dei precedenti dieci) i **giorni** entro i quali la fattura immediata deve essere emessa rispetto alla data di effettuazione dell'operazione.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

Con l'**art. 12-quater** è stato stabilito che i dati delle liquidazioni periodiche Iva devono essere trasmessi entro l'**ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre**; quindi, il nuovo calendario (che tiene conto del differimento dei termini relativo al mese di agosto) è il seguente:

- primo trimestre: entro il 31 maggio;
- secondo trimestre: entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto);
- terzo trimestre: entro il 30 novembre;
- quarto trimestre: entro il 28/29 febbraio. Tale adempimento può essere omesso qualora la dichiarazione annuale Iva venga presentata entro il mese di febbraio.

CESSIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

Equiparando le somme chieste a rimborso con l'apposita istanza trimestrale a quelle richieste (sempre a rimborso) con la dichiarazione Iva annuale, l'**art. 12-sexies** consente che anche i primi i possano essere ceduti (con decorrenza dal 01.01.2020).

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'**art. 12-septies** elimina, a **decorrenza dal 01.01.2020**, l'obbligo di consegna al cedente/prestatore della copia della dichiarazione di intento (e della relativa ricevuta) presentata all'agenzia delle entrate da parte del cliente esportatore abituale.

Il cedente/prestatore dovrà indicare, nelle fatture emesse, il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, venendo meno l'obbligo di riportare nella propria dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Sempre a decorrere dal prossimo periodo di imposta cambia anche il regime sanzionatorio; infatti, il cedente/prestatore che effettua l'operazione senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento sarà soggetto alla medesima sanzione prevista per il caso in cui non vi sia nessuna dichiarazione a monte, ovvero dal 100% al 200% dell'imposta corrispondente (fermo comunque il pagamento del tributo).

In ogni caso, è previsto che venga emanato un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale dovranno essere definite le modalità operative delle disposizioni così introdotte.

CONTABILITÀ IN FORMA MECCANIZZATA

L'**art. 12-octies** del decreto estende a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici la possibilità (prima prevista per i soli registri Iva) di procedere alla stampa cartacea solo all'atto di eventuali controlli e a seguito di specifica richiesta.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

I termini per poter procedere alla "rottamazione" delle cartelle di pagamento già prevista dal decreto legge 119/2018 sono "riaperti" sino al 31 luglio 2019.

INDICAZIONI DELLE EROGAZIONI RICEVUTE

Con l'**art. 35** è stata rivista la disciplina della pubblicità che le società devono fornire a fronte di erogazioni ricevute da parte di Pubbliche amministrazioni e di altri specifici soggetti.

Gli importi che rilevano ai fini qui in commento sono rappresentati da:

- sovvenzioni,
- sussidi;

- vantaggi;
- contributi o aiuti;
- in denaro o in natura;
- non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- effettivamente ricevuti;
- per **importi uguali o maggiori di € 10.000,00**.

Gli importi e le informazioni relative alle erogazioni pubbliche qui in disamina devono trovare indicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e a quello consolidato.

Per coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, in ogni caso, sono esonerati dalla predisposizione della nota integrativa l'obbligo di cui trattasi viene assolto mediante pubblicazione delle inerenti informazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, sui propri siti internet (con modalità tali da renderne libero l'accesso da parte del pubblico); qualora detti soggetti non siano dotati di un proprio sito internet possono/debbono avvalersi dei portali digitali delle rispettive associazioni di categoria di appartenenza.

Nel caso in cui le somme in parola siano qualificabili come aiuti di Stato o "*de minimis*" e siano pubblicati nella sezione "trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (www.rna.gov.it), i percettori possono omettere l'informativa sopra illustrata a condizione che menzionino nella nota integrativa (o, in assenza di questa, nei siti internet/portali) l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di indicazione nel predetto registro.

Il decreto provvede poi, con decorrenza dal prossimo 01 gennaio 2020, a riscrivere anche il rifilo sanzionatorio disponendo che:

- l'inosservanza agli obblighi di informativa da parte dei percettori comporta una sanzione pari all'1% (con un minimo di € 2.000) delle somme percepite, oltre alla sanzione accessoria consistente nell'obbligo di pubblicazione;
- qualora il trasgressore non ottemperi entro il termine di novanta giorni l'intero beneficio dovrà essere restituito.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

